

La Direzione degli Annali è nell'ufficio della Compagnia Commerciale di Roma per le Assicurazioni Marittime piazza di Monte Citorio N. 13, e via della Colonna N. 22.



L'Ufficio è aperto dalle ore 9 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane e da un'ora prima ad un'ora dopo l'Ave Maria eccettuati i giorni festivi di precetto.

« Il sistema delle assicurazioni è comparso; esso ha detto al commerciante abile, al navigatore intrepido: Sì, vi sono disastri sopra i quali la umanità non può che gemere, ma quanto alla vostra fortuna, andate, valicate i mari, spiegate la vostra industria, io mi addosso i vostri rischj. Allora, s'è permesso il dirlo, tutte le parti del mondo si sono ravvicinate.

Corvetto

LA COMPAGNIA COMMERCIALE DI ROMA

Annali Commerciali Marittimi

Si pubblicano per associazione al prezzo di Sc. 2 all'anno per lo Stato, e di Sc. 2. 50 per l'Estero. La dispensa si fa ogni Sabato. Gli annunci s'inseriscono gratuitamente, ma dovranno essere autenticati dalla firma del remittente. I gruppi piegati e lettere saranno diretti alla Compagnia Commerciale di Roma, ma non si riceveranno se non franchi di posta.

DIRITTO CAMBIARIO

Tizio gira a Cajo una lettera di cambio ne' termini seguenti:

Pagate all'ordine di Cajo valuta avuta in contanti senza garanzia da mia parte.

Cajo gira a Sempronio. Protesto alla scadenza per difetto di pagamento. Può Sempronio esercitare l'azione in garanzia contro Tizio?

Trascriviamo una sentenza del tribunale di Commercio di Parigi 12 Maggio 1834.

« Atteso che il foglio, del quale nel presente giudizio si domanda il pagamento, è cambiale, conseguentemente transmissibile colla via dell'ordine commerciale consueto ».

« Attesochè Giacomo possessore di tal foglio in virtù di una girata in buona regola, ha potuto validamente trasmettere la proprietà ad un terzo, inserendo in esso foglio la condizione del suo trasporto, con liberare se medesimo verso del suo prenditore immediato dalla garanzia di somigliante contratto ».

« Che questa convenzione non ha potuto acquistare forza di legge e di obbligo se non per queste due parti, senza nulla innovare nel documento stesso ne attenuarne i diritti dei possessori successivamente regolari ».

« Per tali motivi ».

« Condanna Giacomo ec. »

Noi non potremmo convenire in questa decisione. Già nel caso non è questione se la lettera di cambio sia trasmissibile col mezzo dell'ordine: n'è inutile adunque il primo motivo.

Daltronde la condizione del trasporto fatto da Giacomo è secondo la decisione un diritto stabilito: ha potuto validamente trasmettere la proprietà ad un terzo con liberare se medesimo verso del suo prenditore immediato dalla garanzia di somigliante contratto. Ora perchè questo diritto dee limitarsi per queste due parti, e non può estendersi ai cessionarij del terzo?

Questa convenzione non ha potuto acquistare forza di legge e di obbligo se non per queste due parti, senza nulla innovare nel documento stesso ne attenuarne i diritti dei possessori successivamente regolari. Ma questa è appunto la decisione, non già la ragione di decidere.

Diciamolo con franchezza: la sentenza riferita di sopra non ha motivi apparenti che la sostengano; potrà sostenersi sui veri principj? Ecco il problema che ci si è dato a risolvere.

L'articolo 134 del codice di commercio dichiara « Tutti coloro che avranno firmata, accettata o girata una cambiale sono obbligati alla garanzia solidale verso il presentatore » Questa eccezione del diritto comune, la obbligazione solidale, è un privilegio della legge concesso alla lettera di cambio, ma la legge non vieta di derogarvi col patto: adunque la deroga è permessa. Difatti come vedemmo di sopra, la decisione in discorso l'ammette: ha potuto validamente trasmettere la proprietà ad un terzo con liberare se medesimo verso il suo prenditore immediato dalla garanzia di somiglianti contratti.

Ma se un patto è stipolato tra il cedente ed il cessionario, un patto inerente alla cessione, anzi un patto condizionale, vitale, perchè non avranno a riconoscerlo quelli che hanno causa da colui, che acconsenti alla condizione, e che difatti vi è obbligato? Ogni lecita convenzione tra il traente ed il prenditore non è legge per i di lui giratarj? E ogni girante non è un traente in presenza del suo giratario?

Che cosa è la gira? Dice Nougier: « Il trasporto » per mezzo del quale il proprietario sostituisce ai suoi diritti un cessionario, che prende il nome di portatore, fino a che operando egli stesso un nuovo trasporto diviene alla sua volta girante » *Lett. di camb. Della Gir.*

Ora se il proprietario della lettera di cambio ha nel caso stipolato l'obbligo di liberare il suo girante dalla garanzia solidale, e se colla girata posteriore sostituisce ne' suoi diritti un cessionario, ei deve per

corrispettività sostituirlo ne' suoi obblighi, deve sostituirlo nell'obbligo di tener libero il primitivo girante dalla garanzia solidale.

Noi sappiamo che la definizione di Nougier è contraddetta. Osservano Prasca ed Albertazzi « La girata è essenzialmente una cessione nel senso che » i latini danno a questa parola: è una cessione, » cioè un abbandono del diritto che il girante aveva a farsi pagare il credito, ma non è una cessione nel senso che le attribuisce la legge civile, » non è cioè un contratto per il quale una persona » trasferisca in un'altra un diritto proprio. Essenzialmente trasferibile, il diritto di riscuotere l'ammontare di una lettera di cambio, è soggetto a » tutte le modificazioni di cui la qualità del suo » possessore attuale lo affetta, ma la possibilità di » tali modificazioni non è per esso assoluta ed irrevocabile: come il danaro che rappresenta, la » cambiale può esser pegno dei creditori del suo » proprietario, finchè gli resta in utile possesso, ma » uscita dalle di lui mani ridiviene libera, ridiviene uguale a se stessa, cioè ritiene solo tutte » le qualità che originariamente le competevano . . . » la più ovvia la più generale » idea della cambiale è quella della lettera al portatore, la quale non serba traccia nei possessori » successivi ch'ebbero diritto al suo pagamento. Il » traente è quello che dà alla cambiale la proprietà di essere trasferita, creandola, e tutti i possessori successivi non fanno, girandola, che trasferirla ad uno dei mille verso cui si è obbligato » il traente medesimo » *Com. cod. comm. art. 149.*

Facciamo plauso alle brillanti dottrine dei due nostri comentatori. Sì, è vero: una cambiale vincolata a carico del suo proprietario, uscita dalle sue mani, ridiviene libera, come il danaro che rappresenta; in un senso, essa non serba traccia dei possessori che ebbero diritto al suo pagamento: essa è lettera al portatore, essa è danaro, se così piace. Ma tutto questo ha bisogno di un fatto, di una stipolazione, di una girata, e se la girata conterrà qualche lecita condizione, essa accompagnerà la cambiale, la lettera al portatore, il danaro, qualunque ne sia il possessore, perchè la proprietà gli è stata trasferita con quella condizione, e chi ne ha il possesso sotto una legge, non può valersene senza osservarla.

Nel caso noi crediamo che non sia contro Tizio esercitabile l'azione in garanzia.

NOTIZIE MARITTIME

Kercì 20 Ottobre — Corre voce che alcune lotiche cariche abbiano naufragato nell'Azoff a cagione del fortunale che imperversò nei scorsi giorni.

Il brig. serb. *Leonida* cap. Efotratì procedente da Targanrok con seme di lino si è investito a Jumicalè ove dai colpi di mare perdette il timone e fece getto di buona parte del carico.

Il brig. gr. *Maria Filomena* cap. Ruben nell'uscire dal nostro porto s'investì sopra un naviglio affondato all'imboccatura, e si aprì ad acqua. Esso ha retroceduto, e si affrettò la discarica.

Livorno 3 Novembre — Fin dal 26 Settembre p. p. fece naufragio sulla spiaggia di Surrabus, isola di Sardegna, uno sciabecco tunisino che da Gallibia era diretto per qui con carico di grano. L'equipaggio si è salvato, e da Cagliari si sono spedite delle barche per ritirare parte del carico recuperato, e alcun attrezzi di bastimento.

Ancona 14 Novembre — Questa mattina è approdato da Pescara il Trab. Pont. Gerolamo Capitan C. Mescolini con danni.

Roma 16 Novembre — Notizie di Amsterdam pervenuteci da Londra ci recano che il bastimento Olandese *Maria* cap. de Boer da Livorno a Londra con varie merci ha naufragato.

Ne attendiamo i dettagli.

AVVISO

Adesivamente all'avviso pubblicato li 4 novembre andante, ed in esecuzione degli ulteriori ordini emanati dalla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, verrà col giorno primo dicembre prossimo dal banco de' depositi del sacro Monte di pietà in Roma incominciato il cambio in moneta di oro ed argento dei Boni del Tesoro di scudi cinque in ogni giorno, eccettuati i giorni festivi, a banco aperto dalle ore nove antimeridiane alle tre pomeridiane, e sarà continuato a tutto il giorno 20 dello stesso mese di dicembre, nel qual giorno cesserà il corso dei Boni medesimi, che a seconda dell'editto 21 gennaio del corrente anno avrebbe dovuto terminare col giorno 31 dicembre suddetto.

Andando poi a compirsi coll'enunciato giorno 20 dicembre la operazione del ritiro di tutto la carta-moneta governativa, rimarranno di niun valore i Boni del Tesoro di qualunque valuta presso chiunque trovinsi, e non saranno più cambiati, nè più ricevuti d'alcuna cassa camerale.

Dal Ministero delle Finanze li 15 novembre 1854.

IL PRO-MINISTRO
A. GALLI

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Cessati col decorso mese di Giugno gli effetti della nostra Notificazione 12 Ottobre 1853, si fa luogo ad emanare le occorrenti disposizioni pel proseguimento della percezione della tassa di esercizio, salva la esigenza rimasta sospesa in virtù della Notificazione suddetta.

Nell'intendimento pertanto di rendere più mite la tassa, e di regolarne l'amministrazione nel modo il più semplice, ed atto in pari tempo a somministrare quei lumi e quelle cognizioni che possono giovare alle viste governative sotto i loro molteplici rapporti, sentito il Consiglio de' Ministri, e riportata l'approvazione di SUA SANTITA', si prescrive quanto appresso:

1. Tutti gli esercenti arti e commercio, o professioni liberali, considerati nelle due leggi edittali 14 Ottobre e 29 Novembre 1850, e rispettivi regolamenti dei 24 ottobre e 21 dicembre 1850 non potranno dal principio del venturo anno 1855 esercitare senza esser muniti di patente, nella quale sia dichiarato il loro esercizio.

2. Le patenti saranno soggette al pagamento di una tassa ch'è determinata nelle due sottoposte tariffe, una relativa alle arti e commercio, l'altra alle professioni liberali.

3. Ciascun esercente contemplato nelle suddette leggi dovrà prima che spiri l'anno corrente dare l'assegna della propria industria all'ufficio di Polizia per la Città ove tale ufficio esiste, e per gli altri luoghi al rispettivo Governatore. Le assegne consistono nella petizione per l'esercizio dell'industria che viene assegnata, e contengono le occorrenti indicazioni di qualità, di luogo, di domicilio del petente e simili. Tali atti saranno in carta di bollo di bajocchi cinque.

4. Nel caso di esercizi diversi, o di una medesima industria esercitata in più luoghi, resta fermo quanto è disposto nelle leggi 14 Ottobre e 29 Novembre 1850; perciò nei casi, in cui l'esercente dovrebbe pagare più tasse, sarà in obbligo di prendere altrettante distinte patenti, come più precisamente per le arti e commercio è spiegato nella sottoposta rispettiva tariffa.

5. Il Delegato, o il Governatore, quando non trova nei petenti circostanze divietanti la concessione, vidima le petizioni e le rimette rispettivamente nei capi luoghi dell'Amministratore Camerale, e per gli altri ai Gonfalonieri e Priori.

6. Per la Città di Roma ed Agao Romano le attribuzioni enunciate nel precedente articolo sono affidate alla Direzione Generale di Polizia per la prima parte, ed all'Amministratore Camerale della Dativa sui fondi urbani per la seconda.

7. Presso il ricevimento delle petizioni vidimate sia gli Amministratori Camerali, sia i Gonfalonieri e Priori col mezzo delle rispettive segreterie municipali, rilasceranno le patenti secondo le stampe che ne riceveranno dal Ministero delle Finanze e ritireranno contestualmente il pagamento delle tasse stabilite. Le patenti saranno in forma di bolletta atte a dimostrare il seguito pagamento.

8. Le patenti sono valiture per un anno, vale a dire in questa prima volta per l'anno 1855, e per un anno egualmente saranno le rinnovazioni successive.

9. Coloro che per l'avvenire cominceranno ad esercitare dovranno assegnare e richiedere la patente prima d'intraprendere l'esercizio. Ove ciò accada nel secondo semestre dell'anno sarà rilasciata la prima patente per sei mesi colla metà della tassa espressa nelle tariffe. Messe in corso d'esercizio s'intendono loro applicabili le prescrizioni comuni a tutti gli altri che già si trovano in corso ordinario.

10. I ricorsi di gravame saranno diretti ai rispettivi Presidi, i quali ne prenderanno cognizione per risolvere definitivamente ove trattasi di applicazione di legge, e per interpellare il Ministero delle Finanze quando riguardi dubbiezze e interpretazione della legge medesima.

11. Ad ogni scadenza della patente sarà obbligo dell'esercente di rinnovarla. Il tempo utile per la rinnovazione è di un mese dal giorno della scadenza. La rinnovazione si ottiene senza nuova assegna, e l'Amministratore Camerale, il Gonfaloniere o Priore, quando non gli consti di cosa sopravvenuta in contrario, può rilasciare la nuova patente presso la sola domanda anche verbale della parte.

12. I Gonfalonieri e Priori versano gl'introiti in mano degli Esattori Camerali del rispettivo circondario nel giro bimestrale della dativa. Gli Amministratori Camerali staccano col periodo egualmente bimestrale la bolletta dell'incasso da loro direttamente ottenuto, e quindi con bollette separate quanto verrà loro versato dai rispettivi Esattori.

13. La patente non esonera coloro che esercitano una professione liberale od altra qualunque dalle discipline ed altre formalità di abilitazione che siano per tali esercizi prescritte dalle veglianti leggi.

14. I preposti del Bollo e Registro non possono registrare alcun atto relativo ad interessi, o nel quale vengano anche incidentalmente richiamati atti od interessi che riguardino le arti industrie e professioni soggette alla tassa, senza citare la patente che gli esercenti debbono aver presa indicandone la data, il numero, il comune, la categoria e la tassa pagata. Dovranno egualmente richiamarsi nell'atto sottoposto a registro le patenti dei Notari Cancellieri e Procuratori a nome de' quali sono gli atti medesimi.

15. Quando l'esercente non si trovi in possesso della patente in corso dopo scaduti i termini prescritti agli articoli 3 ed 11, od abbia contravvenuto all'art. 9 oltre che dovrà pagare la tassa per tutto il tempo anteriormente decorso, andrà di più soggetto a multa che per la prima volta sarà eguale alla metà della tassa non soddisfatta, e nella seconda eguale alla tassa. Nel caso poi di ulteriore recidiva gli sarà inoltre vietato l'esercizio.

16. Chiunque alterasse la vera indicazione del proprio esercizio affine di pagare una tassa minore sarà colpito dalla multa, come se fosse mancante della patente.

17. Le multe saranno pagate unitamente alle tasse nell'atto del rilascio delle patenti. La patente nella parte che riguarda la percezione, oltre il pagamento della tassa, dimostrerà distintivamente quello della multa, qualora abbia avuto luogo.

18. Secondo il senso del § 18 della succitata legge 14 Ottobre 1850 il decimo dell'introito delle tasse è confermato in favore di quelle Comuni nelle quali i Gonfalonieri e Priori hanno l'incombenza del rilascio delle patenti e ciò anche per gratificare l'incommodo di coloro che vi prestano.

19. In tutto ciò che non si oppone alle presenti disposizioni, resta fermo quanto veniva ordinato nelle due leggi di Segreteria di Stato de' 14 Ottobre e 29 Novembre 1850 e successive notificazioni di questo Ministero, comprensivamente all'esenzioni indicate sotto il § 9 di ambedue le leggi suddette. Anche le diverse classi dei Co-

muni enunciate nella sottoposta tariffa devono intendersi secondo le leggi e notificazioni suddette.

TARIFFA

PER LA TASSA DELLE PATENTI DELLE ARTI
E COMMERCIO

Tassa Annua

CATEGORIA I.

Banchieri e negozianti qualunque all'ingrosso coll'Estero commissionarj e speditori.

In Roma	sc. 40 »
Bologna, Ancona e Civitavecchia	» 30 »
Nei Comuni di 1. Classe	» 24 »
Detti di 2. Classe	» 15 »
Detti di 3. Classe ed altri inferiori	» 10 »

N. B. Queste industrie sono tassate, e richiedono patente dove sia Ufficio aperto a tenore del § 6 della legge 14 Ottobre 1850. La residenza del negoziante è considerata come luogo di Ufficio.

CATEGORIA II.

Serie I.

Mercanti o negozianti di campagna in genere sopra fondi altrui; negozianti di bestiami, di granaglie e cereali, di lana, di legname da costruzione, di legna da ardere, di carbone: ammassatori di vino, di olio, di canapa, lino e seta, fieno, paglia, formaggio e simili produzioni agrarie.

In Roma	» 20 »
Bologna, Ancona e Civitavecchia	» 15 »
Nei Comuni di 1. Classe	» 10 »
Comuni di 2. Classe ed altri inferiori	» 8 »

Serie II.

Affittuarj di orti, vigne, albereti, oliveti, terreni che partecipano delle diverse indicate piantagioni, erbe a falciare e simili.

In Roma	» 3 »
Bologna, Ancona e Civitavecchia	» 2 40
Nei Comuni di 1. Classe	» 1 60
Detti di 2. Classe	» 1 »
Detti di 3. Classe	» » 80
Detti di 4. Classe	» » 60
Detti di 5. Classe	» » 40

N. B. Le coltivazioni, comprese le praterie che si esercitano sopra fondi altrui, sono tassate e richiedono patente in ciascun territorio dove esistono i fondi, e se son più terreni nello stesso territorio si considerano complessivamente. Per i bestiami si riguarda la dimora invernale; per gli altri negoziati enunciate nella presente categoria si applica l'annotazione della prima categoria. Indipendentemente dagli spacci a minuto aperti al pubblico che devono essere coperti di speciale patente secondo la rispettiva categoria.

CATEGORIA III.

Fabbriche di armi di qualunque specie, di pellami, di cordaggi, di tessuti e di drappi di qualunque specie, di candele di cera di sevo, di sapone, di fosfori, di spille ed aghi, di trine e galloni di qualunque sorta, di calze e maglie di qualunque specie, di cappelli di qualunque specie, di ombrelli, di maschere, di carte da giuoco, di cipria, di amido, di cremor di tartaro, di prodotti qualunque ad uso delle arti, come potassa, soda, biacca, verderame, nitro, colla forte; fabbriche di polveri solfuree, di munizioni da caccia e simili, fusione di grassi, distillerie di spiriti, fabbriche di birra, rosolje simili, di vetri, di majolica, terraglie e vasellami, fornaci di materiali da costruzione di calce e gesso, valche, fonderie di caratteri, fabbriche d'istromenti chirurgici, d'istromenti qualunque di musica, di carri e carrozze, di macchine di qualunque sorta ed altro.

In Roma	» 6 »
Bologna, Ancona, e Civitavecchia	» 5 »
Nei Comuni di 1. Classe	» 4 »
Detti di 2. Classe	» 4 »

Detti di 3. Classe ed altri inferiori . . . » 3 50
 I spacciatori di manifatture generi e merci derivanti dalle suddette fabbriche pagano.

In Roma » 4 »
 Bologna Ancona, e Civitavecchia . . . » 3 »
 Nei Comuni di 1. Classe » 2 50
 Detti di 2. Classe » 2 »
 Detti di 3. Classe » 1 50
 Detti di 4. Classe » 1 »
 Detti di 5. Classe » » 50

N. B. In questa categoria ha luogo il disposto del §. 6 della legge 14 Ottobre 1850, ed ogni luogo d'industria richiede una distinta patente. I spacci tenuti dal fabbricatore nello stesso locale della fabbrica sono considerati complessivamente a tenore del § 5 della legge suddetta.

CATEGORIA IV.

Serie I.

Droghieri a dettaglio, fornari, macellari, pizzicagnoli, magazzinieri di vino, trattori, locandieri ed albergatori con cucina e scuderia o senza (1) fabbricatori e spacciatori di maccheroni ed altre paste simili, depositi di agrumi, uovi, frutti.

In Roma » 6 »
 Bologna, e Civitavecchia. » 5 »
 Nei Comuni di 1. Classe. » 4 »
 Detti di 2. Classe. » 8 »
 Detti di 3. Classe. » 2 40
 Detti di 4. Classe. » 1 80
 Detti di 5. Classe. » 1 20

Serie II.

Osti, caffettieri e pasticciari, venditori di liquori spiriti e bevande qualunque, abbacchiari caprettari fegatari, cioccolattieri, orzaroli, pescivendoli, pollaroli e venditori di selvaggiume salumari, tripparoli, venditori di carne porcina fresca e salata, venditori di latte, friggitori, fruttaroli, limonari, spacciatori di sali e tabacchi, prenditori dei lotti, semplicisti, venditori di erbe fresche.

La serie seconda paga la metà della tassa attribuita alla serie prima.

N. B. Questa categoria è strettamente sotto le disposizioni del §. 6 della legge 14 Ottobre 1850, ed ogni luogo di esercizio richiede una distinta patente.

(1) I locandieri, albergatori, e trattori sulla strada postale e nei luoghi di concorso di villeggiature e bagni vengono tassati, senza riguardo al luogo di residenza, colla tassa attribuita alla Capitale.

CATEGORIA V.

Serie I.

Chiavari, lavoratori in ferro ed in altro metallo qualunque, meno i metalli preziosi che sono considerati altrove; falegnami, imbiancatori, muratori, pittori di camera, scarpellini, stagnari, stuccatori, calderari, calzolari, ebanisti, facocchi e ferracocchi di arte fina e grossa, sarti e sartrici di sola fattura, verniciari, canestrari, colorari, coronari, costruttori di casse di carrozze, doratori ed inargentatori, fabbricatori di fuochi d'artificio, di frange e fiocchi, incisorii di camei di qualunque specie, iucisori in rame, intagliatori in legno, pietre e metalli, lavoranti e venditori di lavori di latta, lavoranti e venditori di briglie, speroni, morsi ed altri attrezzi da cavalli. Lavoratori di diamanti ed altre pietre preziose, maniscalchi, mosaicisti, paratori ossiano festaroli, tappezziari, pellicciari, profumieri, ricamatari, sellai, stampatori, tipografi, litografi calcografi, tinnozzari, tintori, venditori a minuto di lino canapa cotone sete e lana manganatori e soppressatori, occhialari, sediaro, stampatori di tessuti e di carte da parati, lavoranti di orologi.

In Roma » 4 »
 Bologna Ancona Civitavecchia . . . » 3 »
 Nei Comuni di 1. Classe » 2 »
 Detti di 2. Classe » 1 50
 Detti di 3. Classe » 1 »
 Detti di 4. Classe » » 60
 Detti di 5. Classe » » 40

Serie II.

Lavoranti di ventagli, guantari, berrettai e simili, venditori di giuocattoli, fabbricatori di bauli astucce e portafogli, arrotini, barbieri e parrucchieri, battiloro, bambagiari, bottonari, crivellari, lavoranti di ramate, materasari, pettinari, scatolari, tornitori, lavoranti e venditori di fiori artificiali, di fruste da cavalli, di stuoje, legatori di libri, quelli che tengono forni panicocoli, destinati cioè alla cottura del pane per commissione de'privati, gargiolari, pillarini.

In Roma » 2 40
 Bologna, Ancona Civitavecchia . . . » 2 »
 Nei Comuni di 1. Classe » 1 60
 Detti di 2. Classe » 1 20
 Detti di 3. Classe » » 80
 Detti di 4. Classe » » 50
 Detti di 5. Classe » » 30

N. B. Ha luogo l'applicazione del § 6 della legge 14 Ottobre 1850.

CATEGORIA VI.

Serie I.

Negozianti e spacciatori di tessuti ed altre merci estere non che di oggetti qualunque di moda, compresi i sarti e sartrici negozianti, bigiotteri, chincagliari, argentieri, orefici, gioiellieri, magazzinieri di ferro ed altri metalli, scontisti, depositi di pianoforti ed altri istromenti musicali.

In Roma » 10 »
 Bologna Ancona Civitavecchia . . . » 8 »
 Nei Comuni di 1. Classe » 6 »
 Detti di 2. Classe » 5 »
 Detti di 3. Classe ed altri inferiori » 4 »

Serie II.

Legatori di gioje, negozianti di pitture e sculture, di oggetti di belle arti antichi e moderni, di mosaici, pietre, conchiglie ed oggetti preziosi, cartolari e negozianti di libri ed incisioni qualunque, spacciatori di cristalli, negozianti di attrezzi campestri e di ordegni per le arti, rigattieri, venditori di vestiario usato, di mobilio nuovo e vecchio, negozianti di stracci, ossami, vetri vecchi, venditori a minuto di carbone e legna da ardere, venditori di ferri vecchi e di chiodi, venditori di sanguisughe.

La serie seconda paga la metà della tassa attribuita alla serie prima.

N. B. In questa categoria ha luogo il disposto del §. 6 della legge 14 Ottobre 1850.

CATEGORIA VII.

Preposti in virtù di contratto all'esigenza ed amministrazione dei dazj e prodotti erariali provinciali e comunali, intraprendenti di forniture qualunque, intraprendenti di teatri, e pubblici spettacoli, intraprendenti di lavori per costruzione, e di edifizii, di strade, di canali e simili, intraprendenti di pesche e cacce, armatori di bastimenti, intraprendenti di diligenze privilegiate.

In Roma » 10 »
 Bologna, Ancona, Civitavecchia . . . » 8 »
 Nei Comuni di 1. Classe. » 6 »
 Detti di 2. Classe » 5 »
 Detti di 3. Classe » 4 »
 Detti di 4. Classe » 3 »
 Detti di 5. Classe » 2 »

N. B. Nelle imprese pubbliche dipendenti da contratto si applica la tassa, e si rilascia la patente nel luogo principale di esercizio. Nelle altre è applicabile il §. 6 dell'editto 14 Ottobre 1850. I subappaltatori hanno l'obbligo della patente.

CATEGORIA VIII.

Intraprendenti di vetture per città e fuori, intraprendenti di trasporti per terra e per acqua, maestri di posta, noleggiatori di cavalli da sella e di altre bestie per uso qualunque.

In Roma » 4 »

Bologna, Ancona, Civitavecchia . . . »	3 20
Nei Comuni di 1. Classe »	2 40
Detti di 2. Classe »	2 »
Detti di 3. Classe »	1 60
Detti di 4. Classe »	1 20
Detti di 5. Classe »	» 80

N.B. Le imprese di vetture e trasporti che si estendono fuori del proprio comune, e così tutti i trasporti per acqua sono tassati dove è l'Ufficio aperto a ricevere le commissioni a tenore del § 6. della legge 14 Ottobre 1850, e per quelli mancanti d'Ufficio ove il negozio ha residenza, ed in ogni caso ove l'intraprendente ha domicilio e paga i dazj municipali. Se l'intraprendente tiene Uffici aperti in diversi comuni, purchè non abbiano altro scopo che i trasporti dall'uno all'altro dei luoghi medesimi la tassa sarà una sola ragguagliata sulla media delle tasse dei diversi luoghi dove sono gli Uffici, e la patente sarà rilasciata nel luogo di residenza dell'intraprendente. L'esercizio con una sola bestia senza carro va esente dalla tassa.

CATEGORIA IX

I molini da granaglie con acqua perenne pagano per ogni ordigno o macina come appresso.

In Roma »	6 »
Bologna, Ancona e Civitavecchia . . . »	5 »
Nei Comuni di 1. Classe »	4 »
Detti di 2. Classe »	3 »
Detti di 3. Classe, ed altri inferiori . . »	2 »

Serie II.

Molini da granaglie con rifoita o di cattivo tempo, detti da olio e da qualunque derrate venali, torchi da olio e da vino venali, bigliardieri, fittatuoli di case e camere con mobili, quelli che affittano semplicemente letti, depositi di acque minerali.

In Roma »	2 »
Bologna, Ancona e Civitavecchia . . . »	1 60
Nei Comuni di 1. Classe »	1 20
Detti di 2. Classe »	1 »
Detti di 3. Classe »	» 80
Detti di 4. Classe »	» 60
Detti di 5. Classe »	» 40

N.B. Ha luogo l'applicazione del § 6 della legge 14 Ottobre 1850

CATEGORIA X.

Industrie con tassa eguale in ogni parte dello Stato

Serie I.

Industrie campestri sopra fondi altrui di un'estensione non minore di rubbia 1000 romane, ferriere, fabbriche di cristalli, raffinerie di zucchero e zolfo.

Serie II.

Stabilimenti di bagni, escavazione di miniere qualunque, forni fusori, filande di seta, cotone ed altre materie filamentose, fabbriche di stearina, cartiere.

N.B. Ha luogo l'applicazione del § 6 della legge 14 Ottobre 1850.

TARIFFA PER LA TASSA DELLE PATENTI
DELLE PROFESSIONI LIBERALI

Avvocati esercenti in Roma »	12 »
Detti in Bologna e Macerata »	8 »
Detti ne' Capoluoghi di Provincia ed altrove »	6 »
Procuratori di Collegio »	12 »
Procuratori esercenti presso il Tribunale della S. Rota »	10 »
Detti presso gli altri Tribunali di Roma . . . »	6 »
Detti esercenti in Bologna e Macerata presso il Tribunale di appello »	6 »
Detti presso i Tribunali nei Capoluoghi di Provincia »	4 »
Detti presso i Governatori »	2 40
Notari in Roma »	6 »

Detti in Bologna, Ancona e Civitavecchia »	4 »
Detti nei Comuni di 1. Classe »	3 »
Detti nei Comuni di 2. Classe »	2 »
Detti nei Comuni di 3. Classe ed altri inferiori »	1 20
Agenti di affari, spedizionieri in Roma . . . »	8 »
Detti in Bologna, Ancona e Civitavecchia »	6 »
Detti nei Comuni di 1. Classe »	4 »
Detti nei Comuni di 2. Classe »	3 »
Detti nei Comuni di 3. Classe ed altri inferiori »	2 »
Agenti di cambi in Roma »	12 »
Detti in Bologna, Ancona e Civitavecchia »	8 »
Detti nelle altre città ove esiste Camera di Commercio »	6 »
Detti in qualunque altro luogo »	4 »
Sensali di merci e di derrate qualunque di trasporti per terra e per acqua in Roma . . »	6 »
Detti in Bologna, Ancona e Civitavecchia »	4 »
Detti nei Comuni di 1. Classe »	3 »
Detti di 2. Classe ed altri inferiori . . . »	2 »
Medici e Chirurghi di Collegio »	16 »
Medici e Chirurghi in Roma »	5 »
Detti in Bologna ed Ancona »	4 »
Detti nei Comuni di 1. Classe »	3 »
Detti nei Comuni di 2. Classe »	2 »
Detti nei Comuni di 3. Classe »	1 »
Detti nei Comuni di 4. Classe ed altri inferiori »	» 60
Flebotomi, dentisti, ernisti e veterinari in Roma »	4 »
Detti in Bologna ed Ancona »	3 »
Detti nei Comuni di 1. Classe »	2 »
Detti nei Comuni di 2. Classe »	1 »
Detti nei Comuni di 3. Classe »	1 »
Detti nei Comuni di 4. Classe »	» 60
Detti nei Comuni di 5. Classe »	» 40
Farmacisti in Roma »	6 »
Detti in Bologna ed Ancona »	5 »
Detti nei Comuni di 1. Classe »	4 »
Detti nei Comuni di 2. Classe »	3 »
Detti nei Comuni di 3. Classe »	2 40
Detti nei Comuni di 4. Classe »	1 80
Detti nei Comuni di 5. Classe »	1 20
Architetti ed Ingegneri in Roma »	8 »
Detti in Bologna ed Ancona »	6 »
Architetti nei Comuni di 1. Classe »	4 »
Detti nei Comuni di 2. Classe ed altri inferiori »	3 »
Ragionieri, agrimensori e misuratori di fabbriche in Roma »	6 »
Detti in Bologna ed Ancona »	4 »
Detti nei Comuni di 1. Classe »	3 »
Detti nei Comuni di 3. Classe ed altri inferiori »	2 »

Dal Ministero delle finanze il 15 novembre 1854

(Dal Giornale di Roma)

PORTI ESTERI

ARRIVI E PARTENZE DA E PER LO STATO PONTEFICIO

GENOVA — 7 Novembre — S. Antonio pad. Perosi per Roma.
— d. M. Consolazione pad. Pittoni id.
— d. M. Maddalena pad. Bonaccorsi id.
— d. Colombina pad. Defonsi id.
— 8 detto Enrico pad. Bergamini id.
— 9 detto S. Giuseppe pad. Genovali id.
— d. S. Margherita pad. Del Re id.

PORTO DI ANCONA — ULTIMI ARRIVI

13 a 15 Novembre

Commercio cap. Giuliani da Trieste con merci.
Fortunato pad. Galeazzi da Trieste id.
Girolamo pad. Mescolini da Pescara con semenza.
Oriente cap. Heste da Trieste con merci.

ULTIME PARTENZE

8 a 14 Novembre

Oriente cap. Heste per Trieste con merci.
Lodovico cap. Barichierich per la Grecia id.
La Rosa pad. Elia per Trieste id.
Buon Augurio pad. Gregorini per Corfù id.
Annibale cap. Sansoni per Costantinopoli id.
Maddalena pad. Sponga per Venezia id.

